SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 gennaio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della difesa

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 398ª seduta pubblica lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 9.30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

22A00554

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2021.

Rideterminazione dell'aliquota della compartecipazione regionale all'IVA, relativa all'anno 2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (si rinvia alla Tabella 1 allegata);

Considerato che l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera *a)*, prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 31-*sexies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, nel rinviare all'anno 2023 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2022 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;

Vista la delibera CIPE n. 20 del 14 maggio 2020 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2020;

Vista la successiva delibera CIPE n. 35 del 29 aprile 2021 che ha previsto un'integrazione al riparto delle disponibilità finanziarie per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2020, stabilendo, nella tabella D, un incremento della compartecipazione IVA per le regioni a statuto ordinario di:

a) 1.061.507.512 euro (1.256.633.983 euro incluso il finanziamento destinato alle Autonomie speciali) ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) 366.637.876 euro (430.975.000 euro incluso il finanziamento destinato alle Autonomie speciali) ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge n. 34 del 2020 (si rinvia alla Tabella 2 allegata);

Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 ottobre 2021;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 70,14 per cento per l'anno 2020.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2018.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 17

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA Uff.V

TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2020

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE						PARTE CAPITALE		TOTALE
	CAP 3790 (ex 5951) TESORO Indennizzo di usura	CAP 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	CAP 3742 (ex 5934) ARIET	CAP 2700 (ex 5941) Ex - FSN di parte corrente	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex 7400) Ex - FSN di parte capitale	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	6.332.063.160	10.771.741	6.371.701.743	6.197.483	6.197.483	6.377.899.225
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	13.787.231.817	21.224.568	13.865.819.769	13.427.879	13.427.879	13.879.247.649
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	6.921.823.893	10.915.264	6.952.661.998	6.713.940	6.713.940	6.959.375.938
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	2.295.241.394	4.528.791	2.307.228.339	2.582.284	2.582.284	2.309.810.624
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	6.360.105.824	10.580.700	6.398.243.115	6.197.483	6.197.483	6.404.440.598
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	5.550.927.597	9.831.893	5.581.778.253	5.164.569	5.164.569	5.586.942.822
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	1.364.891.363	2.462.566	1.369.006.074	1.032.914	1.032.914	1.370.038.988
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	2.237.105.479	4.013.127	2.245.417.077	2.065.828	2.065.828	2.247.482.904
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	7.601.221.924	12.900.636	7.639.946.954	7.746.853	7.746.853	7.647.693.808
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.976.252.078	3.676.756	1.984.885.271	2.065.828	2.065.828	1.986.951.099
MOLISE	116.719	502.513	-	573.319.095	1.196.497	575.134.823	516.457	516.457	575.651.280
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	8.889.230.429	14.974.371	8.910.282.981	11.878.509	11.878.509	8.922.161.490
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	6.356.505.191	10.465.368	6.372.423.827	6.197.483	6.197.483	6.378.621.310
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	936.095.079	1.845.657	939.698.239	1.549.371	1.549.371	941.247.610
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	3.141.336.821	6.168.469	3.155.245.429	4.131.655	4.131.655	3.159.377.084
TOTALE RSO	10.368.389	46.997.578	163.200.380	74.323.351.144	125.556.404	74.669.473.894	77.468.535	77.468.535	74.746.942.429

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA V

TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2020

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*) (a)	finanziamento ex art. 1, comma 11 del decreto-legge 34/2020 (b)	finanziamento ex art. 2, comma 10 del decreto-legge 34/2020 (c)	fabbisogno sanità coperto integrato (d)=(a)+(b)+(c)	IRAP totale (1)	Oneri gestione (2)	Ex fondo perequativo (3)	IRAP sanità (e)=(1-2-3)	Add. IRPEF 1,23% (f)	Entrate proprie (stima) (g)	FSN corrente (h)=(d)-(e)-(f)-(g)
PIEMONTE	8.325.378.229	91.088.212	31.740.355	8.448.206.795	1.266.565.070	0	108.972.406	1.157.592.664	791.455.000	167.095.971	**6.332.063.160**
LOMBARDIA	19.580.482.144	202.610.909	71.732.455	19.854.825.509	3.755.886.102	0	13.944.336	3.741.941.766	1.980.963.000	344.688.926	**13.787.231.817**
VENETO	9.372.201.562	100.447.241	35.089.194	9.507.737.998	1.554.525.852	0	22.207.647	1.532.318.205	865.617.000	187.978.900	**6.921.823.893**
LIGURIA	2.986.135.707	34.815.528	11.553.448	3.032.504.683	496.692.736	0	110.005.320	386.687.417	287.846.000	62.729.872	**2.295.241.394**
EMILIA ROMAGNA	8.788.280.340	92.220.684	32.141.793	8.912.642.818	1.575.325.742	0	46.997.578	1.528.328.164	852.253.000	171.955.829	**6.360.105.824**
TOSCANA	7.278.957.665	78.287.654	27.147.178	7.384.392.496	1.123.230.855	0	71.271.052	1.051.959.803	643.136.000	138.369.096	**5.550.927.597**
UMBRIA	1.680.659.170	20.522.878	6.421.644	1.707.603.692	235.007.669	0	63.007.742	171.999.927	136.681.000	34.031.402	**1.364.891.363**
MARCHE	2.867.419.624	33.417.596	11.047.380	2.911.884.601	435.824.290	0	55.777.345	380.046.945	237.265.000	57.467.177	**2.237.105.479**
LAZIO	10.720.917.526	118.922.032	41.711.341	10.881.550.899	2.420.093.850	0	286.117.122	2.133.976.728	984.159.000	162.193.247	**7.601.221.924**
ABRUZZO	2.377.334.549	28.932.787	9.437.503	2.415.704.838	336.715.666	0	114.136.975	222.578.691	175.337.000	41.537.068	**1.976.252.078**
MOLISE	614.231.744	8.789.904	2.211.741	625.233.390	79.829.637	0	76.952.078	2.877.559	36.084.000	12.952.736	**573.319.095**
CAMPANIA	10.169.077.028	114.440.335	40.088.507	10.323.605.870	1.255.043.888	0	559.839.279	695.204.609	575.955.000	163.215.831	**8.889.230.429**
PUGLIA	7.286.657.913	82.195.110	28.538.103	7.397.391.125	871.667.513	0	383.727.476	487.940.037	439.595.000	113.350.898	**6.356.505.191**
BASILICATA	1.009.700.900	13.851.286	4.026.924	1.027.579.109	158.442.177	0	149.772.501	8.669.676	65.888.000	16.926.354	**936.095.079**
CALABRIA	3.320.856.147	40.965.357	13.750.310	3.375.571.815	446.218.761	0	446.218.761	0	186.816.000	47.418.994	**3.141.336.821**
TOTALE RSO	96.378.290.248	1.061.507.512	366.637.876	97.806.435.636	16.011.069.807	0	2.508.947.616	13.502.122.191	8.259.050.000	1.721.912.301	74.323.351.144

(*) Delibere CIPE n. 20/2020 e n. 35 del 2021

22A00318

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 DICEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 il territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria, è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i già menzionati eventi hanno determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Viste le note del presidente della Regione Piemonte del 6 e del 22 ottobre 2021;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nel giorno 4 novembre 2021 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Piemonte;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.900.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A00423

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 23 DICEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 il territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova, è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Viste le note della Regione Liguria dell'8 e 21 ottobre 2021 e del 18 novembre 2021;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 2021 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Liguria;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Liguria;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 6.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A00424

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, il territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando la perdita di tre vite umane;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Viste le note della Regione Siciliana del 29 ottobre 2021, del 10 e 30 novembre 2021 e del 7 dicembre 2021;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dall'1 al 3 dicembre 2021 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Siciliana;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 6.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A00425

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2, SO2 e H2S, che hanno raggiunto valori superiori a quelli limite per la salvaguardia della salute umana, nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Visto l'art. 13-*ter* «Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori» del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;

Considerato che a seguito delle variazioni significative dei parametri del monitoraggio geofisico e geochimico registrate a partire dal mese di settembre 2021 al vulcano dell'isola di Vulcano del Comune di Lipari, in Provincia di Messina, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato con nota del 1° ottobre 2021 la variazione del livello di allerta dello stato di attività del vulcano da verde-quiescenza a giallo-crisi minore idrotermale superficiale;

Considerato che, successivamente, i valori rilevati di concentrazione delle specie gassose (CO_2, H_2S e SO_2) emesse dalle fumarole e dai suoli hanno raggiunto valori molto elevati e nocivi per la vita umana, sia in area craterica che in alcune zone del centro abitato di Vulcano Porto, ivi compreso all'interno di alcune abitazioni;

Considerato che la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - settore rischio vulcanico, nella seduta del 16 novembre 2021, ha chiesto un'immediata e attenta valutazione delle competenti autorità sanitarie e di protezione civile degli effetti delle emissioni gassose sulla salute umana nelle zone evidenziate a maggior rischio e un significativo implemento del sistema di monitoraggio in continuo della CO_2 e degli altri gas nocivi, per il contesto antropico e ambientale, in modo da poter migliorare la capacità di controllo della loro circolazione nella zona di Vulcano Porto, ove si registra la maggior concentrazione di popolazione dell'isola;

Considerato che il Comune di Lipari ha disposto con ordinanze sindacali misure di prevenzione e assistenza alla popolazione sull'isola di Vulcano;

Considerato che la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - settore rischio vulcanico, settore rischio ambientale e degli incendi boschivi e settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti, riunitasi il 22 novembre 2021, ha condiviso il parere degli esperti che le concentrazioni in aria di CO_2, SO_2 e H_2S hanno raggiunto livelli superiori ai valori limite per la salvaguardia della salute umana e che, pertanto, è giustificato il mantenimento delle misure restrittive poste in atto dal Comune di Lipari, fino al rientro dell'attuale fenomenologia che dovrà essere verificato attraverso i dati del sistema di monitoraggio dei gas. A tal fine, ha suggerito di organizzare una fitta rete di monitoraggio che tenga conto delle aree frequentate dagli abitanti dell'isola, inclusi gli ambienti *indoor*;

Vista la deliberazione della giunta della Regione Siciliana n. 487 del 19 novembre 2021, con cui è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza a livello regionale, per la durata di sei mesi, per il livello di allerta giallo nell'isola di Vulcano;

Vista la nota della presidenza della Regione Siciliana del 6 dicembre 2021, con la quale è stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri la deliberazione n. 526 adottata dalla giunta regionale nella seduta del 2 dicembre 2021, relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per la crisi vulcanica in atto nell'isola di Vulcano;

Considerato che l'evoluzione della situazione rilevata sull'isola di Vulcano richiede l'intensificazione delle attività di monitoraggio dei fenomeni in corso e il rafforzamento delle capacità di organizzazione della risposta operativa in caso di necessità, sia mediante la realizzazione di interventi sulle reti di comunicazione e di allarme, sulla cartellonistica di sicurezza e sulle strutture locali deputate alla gestione delle attività di protezione civile, sia mediante l'implementazione di misure preventive di natura non strutturale finalizzate al costante aggiornamento degli strumenti di pianificazione e al rafforzamento delle diverse attività di presidio a tutela degli abitanti sull'isola;

Ravvisata, altresì, l'esigenza di supportare la regione e il comune nella gestione delle misure di assistenza alla popolazione;

Considerato altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, necessario assicurare tempestivamente l'assistenza alla popolazione interessata dalle misure sopra richiamate;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari nella disponibilità del Comune di Lipari e della Regione Siciliana;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO_2, SO_2 e H_2S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A00426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2021.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Livorno, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7431/DGP-PBD del 30 maggio 2017 e n. 15240 del 9 ottobre 2020;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Livorno (LI):

prot. n. 2015/852/R.I. del 4 maggio 2015 e prot. n. 2015/853/R.I. del 4 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2251/RI del 23 ottobre 2019, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Campiglia Marittima, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Casa *ex* Fascio via Marco Guasconi, 6» e «Terreni *ex* Aeroporto di Venturina»;

prot. n. 2015/947 del 12 maggio 2015 e prot. n. 2015/943 del 12 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2253/RI del 23 ottobre 2019, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Portoferraio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del

decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Appezzamento di terreno già destinato a costruzione di case per senza tetto Sghinghetta Strada Provinciale Portoferraio Marciana» e «Arsenale delle Galeazze»;

prot. n. 2015/1464/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1468/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1449/R.I. del 25.06.2015, prot. n. 2015/1447/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1450/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1466/R.I. del 25 giugno 2015 e prot. n. 2015/2834 del 1° dicembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Rio Marina, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* Compendio Minerario di Rio Marina», «*Ex* Compendio Minerario di Rio Marina», «*Ex* Compendio Minerario di Rio Marina», «*Ex* Compendio Minerario di Rio Marina», «Area *ex* Miniere dell'Elba», «*Ex* Compendio Minerario di Rio Marina» e «Area *ex* Miniere dell'Elba»;

prot. n. 2015/2312 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento n. 2019/2250/R.I. del 23 ottobre 2019, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Rosignano Marittimo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Pineta Villa Celestina»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai Comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Rilevato che il Comune di Rio Marina (LI) è confluito nel Comune di Rio (LI) ai sensi della legge della Regione Toscana n. 65 del 5 dicembre 2017;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12570 del 7 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Campiglia Marittima

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Campiglia Marittima (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune degli immobili denominati «Casa *ex* Fascio via Marco Guasconi, 6» e «Terreni *ex* Aeroporto di Venturina», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/852/R.I del 4 maggio 2015 e prot. n. 2015/853/R.I del 4 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2251/RI del 23 ottobre 2019, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.282,35 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Campiglia Marittima.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 21.870,34, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'Interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.282,35.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Portoferraio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Portoferraio (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Appezzamento di terreno già destinato a costruzione di case per senza tetto Sghinghetta Strada Provinciale Portoferraio Marciana» e «Arsenale delle Galeazze», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/947 del 12 maggio 2015 e prot. n. 2015/943 del 12 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2253/RI del 23 ottobre 2019, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.574,11 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Portoferraio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 17.094,91, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.574,11.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rio (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* Compendio minerario di Rio Marina», «*Ex* Com-

pendio minerario di Rio Marina», «*Ex* Compendio minerario di Rio Marina», «*Ex* Compendio minerario di Rio Marina», «Area *ex* Miniere dell'Elba», «*Ex* Compendio minerario di Rio Marina» e «Area *ex* Miniere dell'Elba», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/1464/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1468/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1449/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1447/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1450/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1466/R.I. del 25 giugno 2015 e prot. n. 2015/2834 del 1° dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 26.712,78 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 173.940,34, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 26.712,78.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rosignano Marittimo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rosignano Marittimo (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Pineta Villa Celestina», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana prot. n. 2015/2312 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento n. 2019/2250/R.I. del 2 ottobre 2019, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 384,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rosignano Marittimo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.392,70, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 384,73.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Campiglia Marittima, di Portoferraio, di Rio e di Rosignano Marittimo della Provincia di Livorno.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1755

22A00291

DECRETO 29 novembre 2021.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Grosseto, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni mmobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono idotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della iduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi pettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7431/DGP-PBD del 30 maggio 2017 e n. 15240 del 9 ottobre 2020;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Grosseto (GR):

prot. n. 2015/1042/R.I. del 20 maggio 2015 e prot. n. 2015/1043/R.I. del 20 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/188/RI del 4 febbraio 2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Castiglione della Pescaia, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Padule Diaccia a Est del Diversivo» e «Terreni Ponte Giorgini»;

prot. n. 2015/1323/R.I. del 15.06.2015, prot. n. 2015/1324/R.I. del 15 giugno 2015, prot. n. 2015/1327/R.I. del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2017/827/R.I. del 27 aprile 2017 e prot. n. 2020/187/RI del 4 febbraio 2020, prot. n. 2015/1325/R.I. del 15 giugno 2015, prot. n. 2015/1322/R.I. del 15 giugno 2015 e prot. n. 2015/1326/R.I. del 15 giugno 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Grosseto, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Pineta e Arenile Marina di Grosseto Tombolo», «Porzione *ex* Fosso San Giovanni e relative pertinenze» e «*Ex* Strada di Bonifica del Pollino Villa Pizzetti», «Terreno lato *dx* del Canale di San Rocco», «Porzione *ex* Fosso dei Molini e relative pertinenze», «Alveo abbandonato del fosso di scolo tra la via Adda e la SS 322 delle Colacchie (Via Scansanese)» e «Porzione *ex* Fosso Beveraggio e relative pertinenze»;

prot. n. 2015/3149/RI del 21 dicembre 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Pitigliano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Casa mandamentale di Pitigliano»;

prot. n. 2015/714/RI del 14 aprile 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Scansano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Borgo di servizio di Pomonte»;

prot. n. 2015/2666/RI del 13 novembre 2015, con il quale sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati «Affacciatoio a sud del diversivo», «Padule Diaccia a sud del Diversivo» e »Melorino e Badiola al Fango lato est a nord del Diversivo»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12570 del 7 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castiglione della Pescaia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castiglione della Pescaia (GR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Padule Diaccia a Est del Diversivo» e «Terreni ponte Giorgini», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/1042/R.I. del 20 maggio 2015 e prot. n. 2015/1043/R.I. del 20 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/188/RI del 4 febbraio 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.080,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castiglione della Pescaia.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 13.772,72, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.080,73.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Grosseto

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Grosseto (GR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Pineta e arenile marina di Grosseto Tombolo», «Porzione *ex* Fosso San Giovanni e relative pertinenze» e «*Ex* strada di bonifica del Pollino Villa Pizzetti», «Terreno lato *dx* del Canale di San Rocco», «Porzione *ex* Fosso dei Molini e relative pertinenze», «Alveo abbandonato del fosso di scolo tra la via Adda e la SS 322 delle Colacchie (Via Scansanese)» e «Porzione *ex* fosso Beveraggio e relative pertinenze», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/1323/R.I. del 15.06.2015, prot. n. 2015/1324/R.I. del 15 giugno 2015, prot. n. 2015/1327/R.I. del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2017/827/R.I. del 27 aprile 2017 e prot. n. 2020/187/RI del 4 febbraio 2020, prot. n. 2015/1325/R.I. del 15 giugno 2015, prot. n. 2015/1322/R.I. del 15 giugno 2015 e prot. n. 2015/1326/R.I. del 15 giugno 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 71.109,17 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Grosseto.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 465.618,95, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 71.109,17.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Pitigliano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pitigliano (GR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Casa mandamentale di Pitigliano», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2015/3149/RI del 21 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 211,60 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Pitigliano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.275,98, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 211,60.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Scansano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Scansano (GR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Borgo di servizio di Pomonte», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2015/714/RI del 14 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.747,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Scansano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 11.736,01, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.747,00.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Grosseto

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Grosseto (GR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima provincia degli immobili denominati «Affacciatoio a sud del diversivo», «Pa-

dule Diaccia a sud del Diversivo» e «Melorino e Badiola al Fango lato est a nord del diversivo», meglio individuati nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2015/2666/RI del 13 novembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 77.331,37 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Provincia di Grosseto.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 474.369,69, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 77.331,37.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Grosseto e ai Comuni di Castiglione della Pescaia, di Grosseto, di Pitigliano e di Scansano della Provincia di Grosseto.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1778

22A00292

DECRETO 19 dicembre 2021.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Biella, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6951/DGP-PBD del 19 maggio 2017 e n. 16236 del 26 ottobre 2020;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Biella (BI):

prot. n. 2015/12142/DR-TO del 23 settembre 2015 e prot. n. 2015/12143/DR-TO del 23 settembre 2015, con i quali è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Biella, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato, «Caserma Rinaldo Mussini - Comando provinciale Guardia di Finanza di Biella»;

prot. n. 2015/4284/DR-TO dell'8 aprile 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castelletto Cervo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Eredità di Capuro Pierina»;

prot. n. 2015/3746/DR-TO del 26 marzo 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Cavaglià, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Alveo abbandonato del Naviletto della Mandria»;

prot. n. 2015/12138/DR-TO del 23 settembre 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Cossato, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Beni già proprietà Gallo. Berlanghino-Case Gallo»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 19926 del 15 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Biella

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Biella (BI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Caserma Rinaldo Mussini - Comando provinciale Guardia di Finanza di Biella», meglio individuato nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente, prot. n. 2015/12142/DR-TO del 23 settembre 2015 e prot. n. 2015/12143/DR-TO del 23 settembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 208,15 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Biella.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.305,93, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,15.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castelletto Cervo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castelletto Cervo (BI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Eredità di Capuro Pierina», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2015/4284/DR-TO dell'8 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 993,51 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castelletto Cervo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 6.690,54, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 993,51.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cavaglià

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cavaglià (BI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Alveo abbandonato del Naviletto della Mandria», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione

regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2015/3746/ DR-TO del 26 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 864,51 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cavaglià.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.852,61, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 864,51.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cossato

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cossato (BI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Beni già proprietà Gallo. Berlanghino-Case Gallo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2015/12138/ DR-TO del 23 settembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 206,69 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cossato.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.296,77, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 206,69.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Biella, di Castelletto Cervo, di Cavaglià e di Cossato della Provincia di Biella.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 35

22A00290

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 gennaio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (…) *b)* "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è

pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (…) *c)* "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *d)*; »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2021, n. 282;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 gennaio 2022, n. 5;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 gennaio 2022, n. 11;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il verbale del 21 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al *report* n. 88, nel quale si rileva che: «Dopo dodici settimane caratterizzate da una fase epidemica acuta non controllata, si osservano alcuni segnali iniziali di stabilizzazione dell'incidenza, della trasmissibilità sui casi ricoverati in ospedale e del numero di persone ricoverate in terapia intensiva. (…) In ogni caso, si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che a livello nazionale supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti ed una velocità di trasmissione sui casi sintomatici che si mantiene stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica. Si continua a censire un aumento dell'occupazione dei posti letto in area medica»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 21 gennaio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che:

la Regione Abruzzo presenta un'incidenza dei contagi pari a 1978,0 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 31,6 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 22,2 per cento;

la Regione Friuli-Venezia Giulia presenta un'incidenza dei contagi pari a 2451,8 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 33,6 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 22,9 per cento;

la Regione Piemonte presenta un'incidenza dei contagi pari a 2259,1 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 30,3 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 22,8 per cento;

la Regione Puglia presenta un'incidenza dei contagi pari a 1647,4 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 24,1 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 11,9 per cento;

la Regione Sardegna presenta un'incidenza dei contagi pari a 594,6 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 16,5 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 14,7 per cento;

la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi pari a 1169,4 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 36,6 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 20,2 per cento;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*septies*, lettera *b)* del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione alle Regioni Puglia e Sardegna delle misure previste per le «zone gialle»;

Preso atto della sussistenza per le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*septies*, lettera *c)* del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la conseguente applicazione delle misure previste per le «zone arancioni»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna, e Sicilia;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Puglia e Sardegna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* SARS-Cov-2, nelle Regioni Puglia e Sardegna si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* SARS-Cov-2, nelle Regioni Piemonte e Sicilia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, citata in premessa.

2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, citata in premessa.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 159

22A00552

ORDINANZA 21 gennaio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) *b)* "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2021, n. 282;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 dicembre 2021, n. 294;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 gennaio 2022, n. 5;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il verbale del 22 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al *report* n. 88, nel quale si rileva che: «Dopo dodici settimane caratterizzate da una fase epidemica acuta non controllata, si osservano alcuni segnali iniziali di stabilizzazione dell'incidenza, della trasmissibilità sui casi ricoverati in ospedale e del numero di persone ricoverate in terapia intensiva (...) In ogni caso, si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale

che a livello nazionale supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti ed una velocità di trasmissione sui casi sintomatici che si mantiene stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica. Si continua a censire un aumento dell'occupazione dei posti letto in area medica»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 21 gennaio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che:

la Regione Calabria presenta un'incidenza dei contagi pari a 920,8 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 40,1 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 18,5 per cento;

la Regione Emilia Romagna presenta un'incidenza dei contagi pari a 2797,2 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 27,4 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 17,1 per cento;

la Regione Toscana presenta un'incidenza dei contagi pari a 2197,6 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 26,4 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 21,8 per cento;

Considerato che non ricorrono per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, è necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 7 gennaio 2022, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* SARS-Cov-2, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana l'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, citata in premessa, è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, con conseguente applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 160

22A00553

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 18 novembre 2021.

Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 304, del 30 dicembre 2019, Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art. 1, commi 14 e 15;

Vista, altresì, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 322, del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 46;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;

Considerato che sul capitolo 7309, piano di gestione n. 5, risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto;

Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a 2 milioni di euro per l'annualità 2020 in conto residui, ad 11 milioni di euro per l'annualità 2021, a 10 milioni di euro per l'annualità 2022, ad 8 milioni di euro per l'an-

nualità 2023, ad 8 milioni di euro per l'annualità 2024, ad 8 milioni di euro per l'annualità 2025, a 3 milioni di euro per l'annualità 2026;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovracosto necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e la Società rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., registrato dalla Corte dei conti in data 13 luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di attività da affidare alla Società R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l'arco temporale 2021-2026 al netto di quanto dovuto alla società Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. nella sua qualità di soggetto gestore, destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo del parco veicolare attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto.

4. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale, presupposto per l'applicazione del

presente comma, non viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni ereditarie.

Art. 2.

Modalità di funzionamento

1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 1, sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nonché nel sito del soggetto gestore. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto dal comma 3.

2. Ai soli fini della proponibilità delle domande volte ad ottenere la «prenotazione del beneficio» per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore puntualmente aggiornato e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.

3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria ordinata in base alla data di proposizione dell'istanza.

4. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

Art. 3.

Investimenti ammissibili e importi dei contributi

1. Ai sensi del presente decreto sono finanziabili i seguenti investimenti con gli importi dei contributi come di seguito specificato e relativi:

a) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (*diesel*/elettrico) ed elettrica (*full electric*), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione *diesel*;

b) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (*diesel*/elettrico), a metano CNG e *gas* naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (*diesel*/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a *gas* naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida(*diesel*/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità ai sensi del presente decreto, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione «*diesel*» radiato per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

3. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

4. In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un medesimo veicolo erogabili ai sensi di differenti misure d'incentivazione allorché i costi ammissibili siano i medesimi.

5. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non può superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

Art. 4.

Fasi procedimentali

1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive:

a. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto gestore, di apposito contatore puntualmente aggiornato;

b. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

2. La disciplina delle suddette fasi procedimentali, delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione è definita con apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Le attività istruttorie connesse all'erogazione dei contributi, nonché all'implementazione della piattaforma informatica di gestione della fase di prenotazione e di rendicontazione, sono curate dalla società Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. quale soggetto gestore. All'uopo, rilevano l'accordo quadro di servizio sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dalla società Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. in data 28 aprile 2020 e previa sottoscrizione di apposito atto attuativo.

2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base degli atti convenzionali di cui al comma 1, provvede alla realizzazione dell'applicazione informatica, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonché all'attività istruttoria connessa con le istanze pervenute. Il soggetto gestore provvede, altresì, all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili, alla predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La commissione di validazione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero, in caso contrario, dell'adozione del provvedimento di rigetto.

3. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate. Tale commissione è composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 6.

Cumulabilità degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 7.

Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto.

2. Le modalità di presentazione delle domande, i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 8.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è sempre fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento

del relativo provvedimento di accoglimento e di disporre in ordine all'obbligo di restituzione del contributo concesso al bilancio dello Stato quando, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3015

22A00311

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa lombarda gestione e servizi a r.l. in liquidazione», in Peschiera Borromeo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la relativa Associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Cooperativa lombarda gestione e servizi a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2020, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari euro 7.119.056,00, si riscontra una massa debitoria pari a euro 10.893.828,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro -8.036.105,00;

Considerato che in data 19 novembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della suddetta società cooperativa ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 21 dicembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 21 dicembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Chiara Rossini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa lombarda gestione e servizi a r.l. in liquidazione», con sede in Peschiera Borromeo (MI) (codice fiscale 00937010155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano (MI) il 19 luglio 1981 (codice fiscale RSSCHR81L59F205R), domiciliata in Como (CO), via dei Mille, n. 5.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 gennaio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A00315

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 gennaio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vitenson», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 9/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di Dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ed, in particolare, l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 («Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. AAM/A.I.C. n. 56 del 18 maggio 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitenson», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 136 del 28 maggio 2020;

Vista la determina AIFA n. AAM/PPA n. 438/2021 del 24 maggio 2021 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitenson», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 133 del 5 giugno 2021;

Vista la domanda presentata in data 11 giugno 2021, con la quale la società Mibe Pharma Italia S.r.l., titolare della A.I.C., ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Vitenson» (colecalciferolo);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 4-6 ottobre 2021;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 17-19 novembre 2021;

Vista la delibera n. 67 del 20 dicembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VITENSON (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è riclassificato come segue:

confezioni:

«25.000 u.i. capsule rigide» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,00;

nota AIFA 96;

«25.000 u.i. capsule rigide» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543031 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«25.000 u.i. capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«25.000 u.i. capsule rigide» 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543056 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«25.000 u.i. capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543068 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«25.000 u.i. capsule rigide» 12 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543171 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Vitenson» (colecalciferolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vitenson» (colecalciferolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 gennaio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A00317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Piramal»

Estratto determina n. 44/2022 del 12 gennaio 2022

Medicinale: LENALIDOMIDE PIRAMAL.

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care Italia S.p.a.

Confezioni:

«2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048974012 (in base 10);

«2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048974024 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048974036 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048974048 (in base 10);

«7,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048974051 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048974063 (in base 10);

«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048974075 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048974087 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048974099 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

«Lenalidomide Piramal» 2,5 mg capsula rigida: ogni capsula contiene 2,5 mg di lenalidomide;

«Lenalidomide Piramal» 5 mg capsula rigida: ogni capsula contiene 5 mg di lenalidomide;

«Lenalidomide Piramal» 7,5 mg capsula rigida: ogni capsula contiene 7,5 mg di lenalidomide;

«Lenalidomide Piramal» 10 mg capsula rigida: ogni capsula contiene 10 mg di lenalidomide;

«Lenalidomide Piramal» 15 mg capsula rigida: ogni capsula contiene 15 mg di lenalidomide;

«Lenalidomide Piramal» 20 mg capsula rigida: ogni capsula contiene 20 mg di lenalidomide;

«Lenalidomide Piramal» 25 mg capsula rigida: ogni capsula contiene 25 mg di lenalidomide;

eccipienti:

contenuto delle capsule:

Lattosio;

Cellulosa microcristallina;

Sodio croscarmelloso;

Magnesio stearato;

involucro della capsula:

«Lenalidomide Piramal» 2,5 mg capsula rigida:

Blu brillante FCF (E133);

Eritrosina (E127);

Rosso allura AC (E129);

Ossido di ferro rosso (E172);

Ossido di ferro giallo (E172);

Biossido di titanio (E171);

Gelatina;

«Lenalidomide Piramal» 5 mg capsula rigida:

Blu brillante FCF (E133);

Giallo tramonto FCF (E110);

Ossido di ferro nero (E172);

Ossido di ferro rosso (E172);

Ossido di ferro giallo (E172);

Biossido di titanio (E171);

Gelatina;

«Lenalidomide Piramal» 7,5 mg capsula rigida:

Blu brillante FCF (E133);

Eritrosina (E127);

Giallo tramonto FCF (E110);

Biossido di titanio (E171);

Gelatina;

«Lenalidomide Piramal» 10 mg capsula rigida:

Blu brillante FCF (E133);

Rosso allura AC (E129);

Tartrazina (E102);

Giallo tramonto FCF (E110);

Biossido di titanio (E171);

Gelatina;

«Lenalidomide Piramal» 15 mg capsula rigida:

Blu brillante FCF (E133);

Rosso allura AC (E129);

Tartrazina (E102);

Ossido di ferro nero (E172);

Ossido di ferro rosso (E172);

Ossido di ferro giallo (E172);

Biossido di titanio (E171);

Gelatina;

«Lenalidomide Piramal» 20 mg capsula rigida:

Blu brillante FCF (E133);

Rosso allura AC (E129);

Ossido di ferro rosso (E172);

Ossido di ferro giallo (E172);

Biossido di titanio (E171);

Gelatina;

«Lenalidomide Piramal» 25 mg capsula rigida:

Biossido di titanio (E171);

Gelatina.

Inchiostro di stampa:

Gommalacca;

Propilene glicole (E1520);

Ossido di ferro nero (E172);

Idrossido di potassio.

Rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park - Paola PLA - 3000 Malta;

Adalvo Ltd. - Malta Life Sciences Park - Building 1, Level 4;

Sir Temi Zammit Buildings - San Gwann Industrial Estate - San Gwann SGN 3000 Malta.

Indicazioni terapeutiche

Mieloma multiplo

«Lenalidomide Piramal» in monoterapia è indicato per il trattamento di mantenimento nei pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi che si siano sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali.

«Lenalidomide Piramal» in terapia di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono idonei al trapianto.

«Lenalidomide Piramal» in associazione con desametasone è indicato per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno una precedente terapia.

Linfoma follicolare

«Lenalidomide Piramal» in associazione con rituximab (anticorpo anti CD20) è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare precedentemente trattato (Grado 1 - 3a).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide Piramal» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo ed internista (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00388

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Approvazione della determina n. 650/2021, avente ad oggetto «Adozione del Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche - Rettifica per errori materiali».

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale al *link*: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123054_725_1.html è pubblicata la determina n. 650/2021 del 28 dicembre 2021, con cui sono state apportate rettifiche agli errori materiali rilevati nel «Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche».

22A00316

BANCA D'ITALIA

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Sorgente SGR, in Roma.

La procedura di amministrazione straordinaria di Sorgente SGR, disposta il 18 dicembre 2018, si è conclusa in data 8 gennaio 2022, a seguito di delibera del direttorio della Banca d'Italia, con la restituzione della società alla gestione ordinaria e contestuale limitazione dell'operatività della SGR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, del TUF, alla sola dismissione delle gestioni residue.

22A00314

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni della titolare del Consolato generale onorario in Lomé (Togo)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis;

Decreta:

La sig.ra Alessandra Boaretto, console generale onorario in Lomé (Togo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Accra;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Accra;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia Accra;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Accra e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Accra delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Accra;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Accra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Accra e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Accra;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Accra, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Accra;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Accra;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte all'Ambasciata d'Italia in Accra dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2022

Il vice direttore generale: TRICHILO

22A00305

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Gibuti (Gibuti)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis;

Decreta:

Il sig. Gianni Rizzo, console generale onorario in Gibuti (Gibuti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2022

Il vice direttore generale: TRICHILO

22A00306

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Ancash (Perù)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis;

Decreta:

Il sig. Abele Capponi, console onorario in Ancash (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lima;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lima;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Lima;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lima e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle ricevute di avvenuta consegna;

l) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Lima;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lima, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lima;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lima;

q) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lima dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2022

Il vice direttore generale: TRICHILO

22A00307

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Denpasar (Indonesia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Confessa, console onorario in Denpasar (Indonesia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Jakarta degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Jakarta delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Jakarta dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Jakarta;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) autentica amministrativa di firma, nei casi previsti dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Jakarta;

h) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

i) vidimazioni e legalizzazioni;

j) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Jakarta, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Jakarta;

n) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d' Italia in Jakarta dello schedario dei connazionali residenti;

o) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2022

Il vice direttore generale: TRICHILO

22A00308

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Suva (Isole Figi)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il signor Maurice Paulo Ruggiero, console onorario in Suva (Isole Figi), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Canberra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Canberra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Canberra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Canberra degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Canberra;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Canberra;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Canberra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) autentica amministrativa di firma, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Canberra;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Canberra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Canberra e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Canberra delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Canberra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Canberra;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Canberra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Canberra;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Canberra;

s) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Canberra dello schedario dei connazionali residenti;

t) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2022

Il vice direttore generale: TRICHILO

22A00309

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in La Romana (Repubblica Dominicana)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il signor Diego Alejandro Fernandez Mena, console onorario in La Romana (Repubblica Dominicana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Santo Domingo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2022

Il vice direttore generale: TRICHILO

22A00310

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie al valore Aeronautico

Con decreto presidenziale n. 197 del 16 dicembre 2021, è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico al Colonnello Fabio Terpin, nato il 31 agosto 1964 a Trieste, con la seguente motivazione: «Con assoluta e generosa abnegazione, fin dalle prime fasi dell'insorgenza della pandemia da COVID-19, in qualità di Responsabile dell'Uf-

ficio di coordinamento dei movimenti aerei del Comando delle Operazioni Aeree dell'Aeronautica Militare, si prodigava senza risparmio di energie nelle complesse attività di pianificazione e coordinamento dei trasporti aerei con procedure di biocontenimento a favore di pazienti affetti da virus. Grazie al proprio instancabile diuturno operato, decine di cittadini italiani e di altre nazionalità venivano prontamente evacuati dalla zona epicentro del focolaio e riconsegnati ai rispettivi paesi di appartenenza in maniera rapida ed efficace. Pur soggetto ad elevato rischio di contagio per il continuo e ravvicinato contatto con numeroso personale impiegato nelle operazioni, proseguiva la propria meritoria e tenace azione, senza soluzione di continuità e a ritmo incessante, con l'attività di pianificazione e coordinamento del trasporto aereo di materiale sanitario di primissima necessità per soddisfare le esigenze emergenziali della Protezione civile e del Sistema sanitario nazionale. Dimostrando, nella circostanza, singolare coraggio ed estrema perizia, anteponeva l'interesse collettivo alla propria incolumità contribuendo in maniera determinante alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione civile, dando così lustro e prestigio all'Aeronautica Militare». Poggio Renatico (FE), aprile - dicembre 2020.

Con decreto presidenziale n. 198 del 16 dicembre 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Tenente Colonnello Santi Santoro, nato il 1º agosto 1975 a Solingen (Germania), con la seguente motivazione: «Con totale, generosa abnegazione e pieno coinvolgimento, durante le fasi più delicate della pandemia da COVID-19, dedicava tutte le proprie energie alle attività di approntamento dei velivoli ad ala rotante dell'Aeronautica Militare per il trasporto in biocontenimento dei pazienti affetti dal virus. Pur soggetto ad elevato rischio di contagio per il continuo e ravvicinato contatto con numeroso personale impiegato nelle operazioni, grazie al diuturno operato riusciva a garantire la piena e tempestiva operatività degli assetti aerei e l'immediata risposta alle esigenze di movimentazione immediata dei pazienti, contribuendo in maniera determinante all'esito positivo delle missioni. Dimostrando, nella circostanza, singolare coraggio ed estrema perizia, anteponeva l'interesse collettivo alla propria incolumità contribuendo in maniera determinante alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione civile, dando così lustro e prestigio all'Aeronautica Militare». Poggio Renatico (FE), aprile 2020 - luglio 2021.

Con decreto presidenziale n. 199 del 16 dicembre 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Primo Aviere Scelto Biagio Ceparano, nato il 6 maggio 1991 a Mugnano di Napoli (NA), con la seguente motivazione: «Graduato di sicuro affidamento e dalle comprovate capacità professionali, nell'ambito della gravissima emergenza sanitaria globale determinata dal COVID-19, pur soggetto ad elevato rischio di contagio per il continuo e ravvicinato contatto con numeroso personale impiegato nelle operazioni, con generoso slancio ed eccezionale spirito di abnegazione, ha impegnato ogni sua risorsa psicofisica, nel riuscire in tempi molto contratti a garantire tutte le opportune predisposizioni logistiche delle infrastrutture presenti sul sedime aeroportuale, al fine di consentire al personale militare e civile interessato dall'emergenza, di operare in una cornice di sicurezza, nonché nel cimentarsi senza riserva alcuna, in numerose attività di supporto legate alla preparazione del polo alloggiativo, per le esigenze di sorveglianza sanitaria, e con scrupolosa professionalità, alla gestione di tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza del personale, all'igiene, al vitto. Dimostrando, nella circostanza, singolare coraggio ed estrema perizia, anteponeva l'interesse collettivo alla propria incolumità contribuendo in maniera determinante alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione civile, dando così lustro e prestigio all'Aeronautica Militare». Italia, febbraio 2020 - luglio 2021.

Con decreto presidenziale n. 200 del 16 dicembre 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Primo Aviere Capo Giovanni Mele, nato il 15 settembre 1980 a Caserta, con la seguente motivazione: «Pregevole figura di Graduato dalle cristalline doti umane e professionali, nell'ambito della gravissima emergenza sanitaria globale determinata dal COVID-19, pur soggetto ad elevato rischio di contagio per il continuo e ravvicinato contatto con numeroso personale impiegato nelle operazioni, con altissima efficacia e senza lesinare tempo ed energie, ha messo in luce un'altissima duttilità ed elevatissime competenze tecniche, nella pianificazione e gestione dei trasporti di materiale sanitario su vettori della Forza Armata e stranieri, a favore della Protezione civile nazionale, nonché un'innata padronanza delle procedure di trasporto aereo in alto biocontenimento, durante le operazioni di sbarco di cittadini italiani proveniente dalla città di Wuhan. Dimostrando, nella circostanza, singolare coraggio ed estrema perizia, anteponeva l'interesse collettivo alla propria incolumità contribuendo in maniera determinante alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione civile, dando così lustro e prestigio all'Aeronautica Militare». Italia, febbraio 2020 - luglio 2021.

Con decreto presidenziale n. 201 del 16 dicembre 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Primo Maresciallo Gianluca Pucci, nato il 25 settembre 1970 a Roma, con la seguente motivazione: «Pregevole figura di Sottufficiale, dalle cristalline doti professionali, di carattere ed umane, nell'ambito della gravissima emergenza sanitaria globale determinata dal COVID-19, pur soggetto ad elevato rischio di contagio per il continuo e ravvicinato contatto con numeroso personale impiegato nelle operazioni, senza lesinare tempo ed energie, ha messo in luce un'altissima professionalità nel fornire il prezioso supporto ai molteplici velivoli in transito sul sedime aeroportuale. In qualità di responsabile del Nucleo assistenza velivoli, ha evidenziato una forte *leadership* e una sapiente capacità gestionale e decisionale, che gli ha permesso di ridefinire con eccezionale efficacia le procedure di assistenza agi aeromobili ed equipaggi in partenza, e garantire la massima operatività attraverso l'impiego di personale e dei mezzi in dotazione. Dimostrando, nella circostanza, singolare coraggio ed estrema perizia, anteponeva l'interesse collettivo alla propria incolumità contribuendo in maniera determinante alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione civile, dando così lustro e prestigio all'Aeronautica Militare». Italia, febbraio 2020 - luglio 2021.

Con decreto presidenziale n. 202 del 16 dicembre 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Sergente Davide Pulimeno, nato il 13 dicembre 1985 a Galatina (LE), con la seguente motivazione: «Sottufficiale dalle straordinarie capacità militari e dotato di pregevolissime qualità morali e professionali, nell'ambito della gravissima emergenza sanitaria globale determinata dal COVID-19, ha dato prova di possedere una vastissima esperienza e competenza nella complessa e rapida realizzazione di interventi finalizzati alla predisposizione, implementazione e manutenzione impiantistica ed infrastrutturale per l'approntamento del campo Castrum nella zona di contenimento. Pur soggetto ad elevato rischio di contagio per il continuo e ravvicinato contatto con il personale impiegato dalle imprese, con capacità organizzativa e perspicacia è riuscito con risolutezza a gestire l'attività delle molteplici ditte intervenute per la realizzazione e la manutenzione delle strutture. Dimostrando, nella circostanza, singolare coraggio ed estrema perizia, anteponeva l'interesse collettivo alla propria incolumità contribuendo in maniera determinante alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione civile, dando così lustro e prestigio all'Aeronautica Militare». Italia, febbraio 2020 - luglio 2021.

22A00312

Concessione della medaglia d'argento al Merito di Marina al 1° Reggimento San Marco.

Con decreto ministeriale n. 312 del 21 dicembre 2021, è stata concessa la medaglia d'argento al Merito di Marina al 1° Reggimento San Marco, con la seguente motivazione: «In occasione della pandemia da COVID-19, che provocava numerose vittime su tutto il territorio nazionale, il 1º Reggimento San Marco interveniva tempestivamente e ripetutamente in soccorso della collettività e allestiva posti medici avanzati della Marina Militare presso l'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi e presso l'ospedale "Dimiccoli" di Barletta contribuendo, in modo significativo, a ridurre le sofferenze e le perdite tra la popolazione. Impiegando ogni energia, sia fisica che mentale, il personale del Reggimento ha operato con esemplare efficienza, altissimo spirito di abnegazione, radicato senso civico e generosa solidarietà, dando lustro alla Difesa e alla Marina Militare». Territorio nazionale, aprile 2020 - maggio 2021.

22A00313

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Conferma dell'autorizzazione della società Eucer S.r.l. per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili.

Con decreto dirigenziale prot. 226 del 22 dicembre 2021, la società Eucer S.r.l. con sede in viale Alessandro Volta n. 50/A - 50131 - Firenze (FI), sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (dell'11 novembre 2021 prot. 220 e successiva integrazione prot. 222 del 29 novembre 2021) della società Eucer S.r.l. con sede in viale Alessandro Volta n. 50/A - 50131 - Firenze (FI), quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

22A00289

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-017) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.